

II - NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 Base legale

Il presente decreto attua le seguenti norme federali e cantonali:

- art. 7 cpv. 4 della Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) del 20 giugno 1986;
- art. 4^{ter} dell'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) del 29 febbraio 1988;
- art. 14 cpv. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo) del 4 ottobre 1991;
- art. 24 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC) dell'11 dicembre 1990;
- art. 6a del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RLCC) dell'11 luglio 2006.

Art. 2 Componenti

Il decreto si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- I. Rapporto esplicativo.
- II. Norme d'attuazione.
- III. Inventario, composto da:
 - rappresentazione cartografica dei singoli perimetri;
 - specie prioritarie da tutelare;
 - misure e periodi a tutela dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Art. 3 Scopo delle zone di tranquillità

Le zone di tranquillità hanno lo scopo di proteggere i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi antropici, in particolare durante i periodi più critici dell'anno.

Art. 4 Durata e modifiche

¹Le zone di tranquillità sono istituite per una durata di 5 anni rinnovabili.

²Resta riservata la possibilità di modificarle o abolirle così come di crearne delle nuove in caso di cambiamento delle circostanze.

Art. 5 Segnaletica

Le zone di tranquillità sono segnalate in loco con cartelli informativi posizionati lungo le principali vie d'accesso.

Art. 6 Prescrizioni

¹All'interno delle zone di tranquillità ognuno è tenuto ad un comportamento che eviti ogni forma di disturbo non necessaria.

²Per ogni zona fanno stato le norme indicate nell'inventario.

³Per le zone n. 16, 17, 18, 19 e 20 che prevedono il divieto di nuove vie d'arrampicata è determinante la situazione descritta nella Guida d'arrampicata Ticino e Moesano (G. Cugini, ed. CAS, 2013). Nuove vie d'arrampicata aperte dopo il 2013 devono essere concordate con l'Ufficio natura e paesaggio.

⁴Per le bandite federali restano inoltre riservate le normative fissate dalla specifica ordinanza (OBF).

Art. 7 Attività ammesse

Nelle zone di tranquillità sono in ogni caso ammesse le seguenti attività:

- gestione agricola e forestale;
- manutenzione di biotopi;
- azioni di salvataggio;
- controlli di polizia.

Art. 8 Autorizzazioni eccezionali

L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per rilasciare autorizzazioni eccezionali in deroga alle misure previste, in casi di comprovato interesse pubblico, fissandone termini e condizioni.

Art. 9 Vigilanza

La vigilanza è affidata agli agenti della polizia della caccia, i quali possono avvalersi della collaborazione degli agenti della polizia comunale, del personale forestale cantonale e delle guardie della natura.

Art. 7 Contravvenzioni

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono perseguite giusta gli articoli 41 e seguenti LCC.